



Tribunale di Sciacca

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
- 8 MAG 2020
Prot. N. 95-747

OGGETTO: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS Covid-19

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 08/03/2020 n. 11, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

visto il D.L.n.28 del 30.04.2020

viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, adottate dal CSM in data 30.03.2020, integralmente sostitutive delle precedenti di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020;

visti gli esiti della Call Conference con il Presidente della Corte d'Appello e gli altri Capi degli Uffici del distretto, tenutasi in modalità di videoconferenza in data 02.04.2020;

visto il D.L.n.23 del 08 aprile 2020;

rilevato che l'art.36 del D.L. per ultimo citato ha sostituito l'originario termine di sospensione dell'attività giudiziaria fissato al 15 aprile 2020 con il nuovo termine dell'11-5-2020, prevedendo comunque una deroga per i procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelari previsti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei mesi successivi all'11-5-2020;

visti i provvedimenti, adottati a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 con cui, dando attuazione all'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, si è disposto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e la presenza del personale negli uffici limitata esclusivamente alle attività indifferibili ed urgenti;

visto il provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot. N.728 contenente indicazioni provvisorie per la prima fase (dal 9.03.02020 al 15.04.2020), finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale cercando di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il

servizio della giustizia, mantenendo i presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini:

rilevato, che allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

ritenuto che delle predette difficoltà si deve necessariamente tenere conto nella gestione della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

rilevato che l'epidemia Covid-19 è ancora in atto e che occorre assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie impartite dalle Competenti Autorità statali e regionali volte a contenere al massimo gli effetti negative sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevato che è rimesso al Dirigente dell'ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, adottare tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3";

ritenuto che le ipotesi di trattazione dei procedimenti giurisdizionali debbano essere individuate con criteri coordinati rispetto alle disposizioni normative d'urgenza, tenendo conto non solo dell'attuale situazione sanitaria della Regione Sicilia, ma anche di quella emergenziale di tutto l'ambito nazionale, considerati i rischi di contagio determinati dalla potenziale partecipazione al processo di soggetti provenienti da qualsiasi parte del territorio della Repubblica;

rilevato ancora che l'attività processuale coinvolge necessariamente una pluralità di soggetti, di tal che ogni valutazione in merito all'attività giudiziaria da espletare deve considerare tutte le ricadute in termini di potenziale movimento che le stesse determinano, nonché l'impatto sul lavoro richiesto al personale amministrativo dell'Ufficio;

sentito il Dirigente Amministrativo;

sentito il Procuratore della Repubblica sede;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca che manifesta il proprio dissenso con riferimento alla trattazione mediante accesso da remoto per i processi penali, perché contraria ai principi di oralità e di immediatezza del processo penale;

sentita l'autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione (interpellati dal Presidente della Corte di Appello);

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Palermo e con il Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello

Per tutto quanto sopra

DISPONE

Attività giurisdizionale

Settore civile

A decorrere dal 12/05/2020 e sino al 31/07/2020 (art.3 lettera i) D.L.30.04.2020 n.28), salvo eventuali provvedimenti normativi che consentano la revoca anticipata o la limitazione progressiva delle predette misure in presenza di una positiva evoluzione dell'emergenza epidemiologica, tutte le udienze che richiedono la partecipazione di soggetti differenti rispetto al giudice e ai difensori (parti, testimoni o consulenti tecnici) saranno rinviate a data successiva al 31.07.2020, tenendo conto dell'anzianità del singolo procedimento e dello specifico oggetto di contenzioso.

Ferme le tipologie di causa individuate dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D. L. n. 18/2020, a decorrere dal 12.5.2020 verranno trattati prioritariamente, secondo la modalità scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del D. L. n. 18/2020, i procedimenti civili che non richiedono la presenza di soggetti differenti rispetto ai procuratori delle parti.

I giudici civili potranno altresì svolgere dall'Ufficio giudiziario (ai sensi dell'art.3 lettera c) del D.L. 30.04.2020 n.28) le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e delle parti per quanto possibile, ai sensi dell'art. 83 lettera f), mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams.

In particolare, saranno trattate:

ad per quanto concerne il contenzioso ordinario:

- ✓ le udienze di cui all'art. 184 c.p.c.;
- ✓ le udienze di precisazione delle conclusioni;
- ✓ le decisioni contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.;
- ✓ i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;
- ✓ le udienze relative ai procedimenti di cui all'art.445 bis, commi 1-5 c.p.c.(giuramento C.T.U.);

b) in materia di lavoro e previdenza sociale:

le udienze per cui è già stata prevista la discussione delle istanze istruttorie delle parti;

le udienze per cui è stata prevista la discussione finale della causa;

le udienze relative a procedimenti azionati con rito Fornero ovvero aventi per oggetto impugnative di licenziamento in cui sia dedotta (o si ritenga comunque applicabile) la tutela reale, a condizione che possano comunque essere trattate con modalità cartolari.

c) In materia di locazioni:

tutte le udienze già fissate, eccezion fatta per quelle che impongono la presenza di almeno una parte ovvero per quelle per cui è previsto l'espletamento di attività istruttoria.

In ogni caso, ove taluno dei difensori formulasse espressa richiesta di differimento anche con riferimento ai processi appena elencati, adducendo motivate esigenze giustificative (quali, ad esempio, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di redigere atti processuali ovvero di reperire documenti, necessitando tali attività dell'incontro con il proprio assistito ovvero con i consulenti di parte), i medesimi processi potranno essere rinviati a data successiva al 31.7.2020.

Le modalità di trattazione delle udienze civili sono state concordate con il Consiglio dell'Ordine come da separato Protocollo.

Settore Penale

Per il periodo fino al 31.07.2020 devono essere trattate le sole udienze relative a processi rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. B) o in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.05.2020.

Oltre alle suddette udienze, possono essere inoltre trattate quelle, collegiali e monoeratiche, di seguito individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) processi con misure cautelari personali e reali o misure di sicurezza detentive in atto disposte (che non rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. B) o in cui i termini di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020);

b) processi già fissati per discussione (privilegiando i processi ultratriennali);

c) processi di immediata e semplice speditezza (patteggiamenti e abbreviati non condizionati);

d) processi per i quali sia ritenuta l'urgenza dal giudice, o ad istanza di parte la cui comunicazione dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data di udienza;

h) procedimenti relativi all'applicazione di misure personali, quando i profili di pericolosità dedotti attengano alla commissione di condotte relative ai reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso) ovvero reati con violenza alle persone;

I processi da trattare vanno individuati dal giudice per ogni singola udienza sulla base dei criteri di priorità sopra indicati fino al raggiungimento del numero prestabilito non superiore a tre processi per le udienze collegiali e non superiore a sette per i processi monocratici. Ciascun processo deve essere fissato ad orario prestabilito e con un intervallo opportunamente scaglionato.

A cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi come sopra individuati e dell'orario fissato per ciascuno di essi.

Le udienze, con avviso di almeno sette giorni prima, verranno trattate a porte chiuse per motivi di igiene, con l'obbligo per i presenti di indossare mascherine protettive e guanti.

I giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza.

Le udienze relativi ai sopra indicati procedimenti penali potranno svolgersi, ove possibile, utilizzando gli strumenti informatici indicati dalle competenti Autorità ministeriali e, comunque, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative che riguardano la trattazione dei procedimenti mediante collegamenti da remoto già emanate o che potranno essere successivamente emanate.

In conformità a quanto disposto dal comma 12 dell'art. 83 citato, le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati (ivi comprese quelle di convalida dell'arresto o del fermo) si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, o, in alternativa, mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi Skype for Business o Teams, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis citato ed in conformità alle disposizioni adottate in materia da questo Presidente.

Tutti gli altri procedimenti non rientranti nelle eccezioni di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31.07.2020 e la relativa data di rinvio sarà comunicata dalle cancellerie con le modalità previste dal comma 14 dell'art.83 citato.

Uffici del Giudici di Pace

A decorrere dal 12.05.2020 e sino al 31.07. 2020, salvo eventuali provvedimenti normativi che consentano la revoca anticipata o la limitazione progressiva delle predette misure in presenza di una positiva evoluzione delle emergenza epidemiologica, tutte le udienze che richiedono la partecipazione di soggetti differenti rispetto al giudice e ai difensori (parti, testimoni o consulenti tecnici) saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020, tenendo conto dell'anzianità del singolo procedimento e dello specifico oggetto di contenzioso.

Verranno trattati esclusivamente i processi già fissati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione secondo la modalità scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del D.L. n. 18/2020-

Le modalità di trattazione delle udienze civili sono state concordate con il Consiglio dell'Ordine come da separato Protocollo.

Anche nel settore penale verranno trattati esclusivamente i processi fissati per la discussione.

Ufficio NEP

Il deposito di atti di notifica ed esecuzione, è garantito esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al sabato, nei prefestivi e negli ultimi due giorni del mese.

L'ufficio NEP garantirà l'espletamento di atti di notifica ed esecuzione (pignoramento presso terzi, mobiliare) dando priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale, anche per i depositi ex art 143 cpc.

Il personale Unep addetto ai servizi esterni è autorizzato ad astenersi dal recarsi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali presso abitazioni o luoghi chiusi, salvo casi eccezionali e indifferibili.

Per le esecuzioni di rilascio immobile uso abitativo e riconsegna di bene mobile il funzionario provvederà a predisporre rinvii di ufficio a data da destinarsi, con inoltro di copia del verbale di rinvio a mezzo del servizio postale all'esecutato.

Accesso al pubblico

Dal 12 maggio al 31 luglio l'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari è consentito solo alle persone che devono svolgere attività indifferibili ed urgenti nonché l'espletamento delle attività giurisdizionali civili e penali sopra meglio specificate.

Limitazione orario di aperture al pubblico

L'orario di apertura al pubblico, in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è ridotto da cinque a due ore e sarà assicurato quindi dalle ore 9:00 alle ore 11:00, fatta salva la partecipazione ad udienze ed attività giudiziarie non differibili a norma dell'art. 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11.

Regolamentazione accesso ai servizi di cancelleria

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari si richiama l'osservanza delle disposizioni relative ai principali servizi amministrativi e di cancelleria ai quali accedere con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica

specificamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi all'interno degli uffici giudiziari così come espressamente indicato nel provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot.728.

Personale amministrativo in servizio

I presidi di cancelleria sono ampliati prevedendosi la presenza in ufficio di non più di due unità di personale amministrativo per stanza, con la eventuale predisposizione di turni anche pomeridiani in funzione anche delle attività come sopra previste.

Rimangono ferme le disposizioni adottate con i provvedimenti, a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo, in data 17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 che qui devono intendersi integralmente trascritte, laddove si dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che la presenza del personale negli uffici viene limitata per assicurare esclusivamente le attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro del Tribunale di Sciacca e dell'Ufficio del Giudici di Pace

Per tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate presso gli uffici giudiziari, anche in vista della riapertura prevista per il giorno 12 maggio 2020, si rimanda al Protocollo di Sicurezza che si allega, firmato congiuntamente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico competente oltre che dallo scrivente e dal Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori.

Il presente provvedimento, avente carattere provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della repubblica;

Al Procuratore della repubblica;

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca;

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;

A tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale;

Al Dirigente e al personale amministrativo;

Si trasmetta al Consiglio Superiore della magistratura e al Consiglio Giudiziario.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Sciacca

08.05.2020

Il Presidente del Tribunale

Antonio Tricoli

